

REGOLAMENTO (CEE) N. 3052/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

previe consultazioni in sede del comitato consultivo conformemente al regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

- (1) A seguito di una denuncia presentata dalla Fédération européenne de l'industrie de la brosse et de la pinceauterie (FEIBP) a nome dei produttori comunitari di spazzole per dipingere, imbiancare, verniciare e simili di tutti gli Stati membri, che rappresentano praticamente l'intero settore comunitario interessato, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di spazzole per dipingere, imbiancare, verniciare e simili, di cui alla sottovoce ex 96.01 B III della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 9601.49 e, dal 1° gennaio 1988, al codice ex 9603 40 10 della NC, originarie della Repubblica popolare cinese, ed ha aperto un'inchiesta.
- (2) Al termine dell'inchiesta, da cui risultava l'esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio risultante, la ditta cinese China National Native Produce & Animal By-Products Import & Export Corporation ha offerto un impegno relativo alla limitazione dei quantitativi da esportare nella Comunità.
- (3) La summenzionata ditta si impegnava a ridurre le sue esportazioni in misura tale da eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tale

impegno è stato accettato dal Consiglio con decisione 87/104/CEE⁽³⁾.

- (4) Nel maggio 1988, la Commissione è stata informata che per il 1987 già le sole importazioni cinesi nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito avevano superato nettamente l'intero quantitativo comunitario stabilito per la ditta cinese per quell'anno, a norma dell'impegno da essa assunto.
- (5) La Commissione ha esaminato le informazioni pervenute ed ha sentito l'esportatore cinese.

B. Mancato rispetto dell'impegno

- (6) Dalla prima verifica effettuata dalla Commissione in base ai dati statistici ufficiali disponibili, risulta una violazione dell'impegno. I dati confermano infatti che le sole importazioni tedesche e britanniche del prodotto interessato, provenienti dalla Repubblica popolare cinese, superano nettamente il quantitativo globale stabilito nell'impegno per tutta la Comunità; le autorità britanniche, inoltre, hanno dimostrato che alcune esportazioni cinesi passano da Hong Kong; ciò aumenta ulteriormente il volume globale delle esportazioni di origine cinese, che rappresentano pertanto quasi il doppio di quelle autorizzate a norma dell'impegno.
- (7) Secondo l'esportatore cinese, i quantitativi esportati nella Comunità rimangono entro i limiti stabiliti nell'impegno. A riprova di quanto sostiene, l'esportatore ha fornito cifre che tuttavia differiscono da quelle ottenute dagli importatori comunitari, nonché da quelle che figurano nelle statistiche ufficiali suddette, e che comunque non comprendono le esportazioni cinesi che passano da Hong Kong. L'esportatore cinese non è stato in grado di fornire argomenti validi per contestare i dati ottenuti dai servizi della Commissione. A tale riguardo, va osservato che l'esportatore si era impegnato a rispettare i quantitativi fissati, a prescindere dal fatto che l'esportazione venisse effettuata direttamente o indirettamente, tramite una filiale, una succursale o un agente della ditta.
- (8) La Commissione dispone quindi di elementi di prova ben precisi, che dimostrano come le esportazioni del produttore cinese verso la Comunità, diretto o attraverso paesi terzi, superino largamente le cifre annuali autorizzate nell'impegno.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 103 del 30. 4. 1986, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 46 del 14. 2. 1987, pag. 45.